

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 24.04.2012
Modificato con deliberazione consiliare n. 45 del 26.11.2013

INDICE

- Articolo 1 - Istituzione dell'imposta
- Articolo 2 - Presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Soggetti attivi
- Articolo 4 - Soggetti passivi
- Articolo 5 - Definizione di fabbricati e aree
- Articolo 6 - Base imponibile
- Articolo 7 - Esenzioni
- Articolo 8 - Determinazione della aliquota e dell'imposta
- Articolo 9 - Riduzione e detrazioni d'imposta
- Articolo 10 - Versamenti e dichiarazioni
- Articolo 11 - Attività di controllo
- Articolo 12 - Accertamento
- Articolo 13 - Funzionario Responsabile
- Articolo 14 - Riscossione coattiva
- Articolo 15 - Rimborsi e compensazioni
- Articolo 16 - Sanzioni ed interessi
- Articolo 17 - Contenzioso
- Articolo 18 - Compensi incentivanti
- Articolo 19 - Entrata in vigore

Art. 1 – Istituzione dell’Imposta

1. E' istituita l'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso, così come definito dal successivo articolo 5, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3 – Soggetti attivi

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dello stesso articolo, l'aliquota di base di cui al comma 2, del successivo articolo 8.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.

Art. 5 - Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 2:
 - a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data, o dalla data di iscrizione nel catasto.
 - b) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri

previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'art. 58, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, ai fini dell'imposta municipale propria, sono considerate terreni agricoli. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la disposizione agevolativa opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

c) per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno i cui frutti sono utilizzati per uso proprio o della famiglia ovvero i terreni rurali oggetto di provvedimento amministrativo di inibitoria della coltivazione agricola.

Art. 6 - Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
3. Per i fabbricati rurali, di cui all'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione o di costruzione in economia e dei costi incrementativi registrati e rivalutati, moltiplicati, separatamente per ciascun anno di formazione, per i coefficienti di aggiornamento previsti annualmente da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I costi sono quelli desumibili dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal

primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. Al fine di limitare l'attività contenziosa, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio comunale mediante una conferenza di servizio che, su indicazione della Giunta Comunale, oltre al responsabile dell'ufficio tributi e dell'ufficio urbanistico dell'ente, può comprendere i rappresentanti dell'amministrazione, professionisti del settore ed eventuali soggetti il cui confronto sia ritenuto utile in sede di deliberazione della conferenza.

6. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 del D.P.R. 380 del 2001 comma 1, lettere c), d) ed e) (stessi commi del previgente art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457) che comportino la demolizione e ricostruzione del fabbricato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, del D. Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Le aree destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento del fabbricato principale, anche se censite catastalmente in modo distinto, purché contigue allo stesso fabbricato, sono considerate aree pertinenziali non soggette ad imposta.

9. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore determinato dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 7 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento d'imposta:

a) gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra i suddetti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale;

b) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, ecc.);
 - d) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con gli artt. 8 e 19 della Costituzione;
 - e) fabbricati di proprietà della Santa Sede (Trattato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810);
 - f) fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali;
 - g) terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - h) immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e delle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. L'esenzione di cui al comma 1, lettera h) del presente articolo si applica soltanto a condizione che gli stessi immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. In forza dell'articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n.446/1997, si estende l'esenzione dall'imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 8 - Determinazione della aliquota e dell'imposta

- 1. Le aliquote e le detrazioni, previste al successivo art. 9, sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.
- 2. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote e la detrazione di cui al comma precedente possono essere modificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 3. In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni vigenti.
- 4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
- 5. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 9 - Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dalla normativa vigente in materia o deliberato ai sensi dell'art. 8 – secondo comma- del presente regolamento. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze. L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate, è subordinata all'effettiva destinazione delle medesime all'utilizzo previsto dalla categoria catastale cui risultano iscritte o comunque da una di quelle di cui sopra.

1-bis. Per l'anno 2013, limitatamente al pagamento della seconda rata, le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale sono equiparate alle unità immobiliari di cui al precedente comma 1. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Sono esclusi dall'agevolazione:

- a) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) i soggetti passivi dell'imposta con limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 40.000,00 euro.

1-ter. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 1-bis, il soggetto passivo presenta domanda su apposito modulo fornito dal Comune. Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 dicembre dell'anno di imposizione.

2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente comma è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3. La detrazione di cui al presente articolo si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari.

4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la

detrazione di cui al comma 1, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la ex casa coniugale.

5. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di cui al presente articolo si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Spetta agli stessi o ai parenti o affini provvedere alla relativa comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel precedente articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere corrisposta entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, purché tempestivi e corrispondenti all'imposta dovuta al comune per l'immobile oggetto d'imposizione. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati in nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

4. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto effettuato, con Mod.F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Gli importi sono arrotondati nelle modalità di legge.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.

6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il

soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma precedente.

8. I contribuenti che hanno già assolto l'obbligo agli effetti dell'ICI, non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione per gli immobili già dichiarati.

Art.11 - Attività di controllo

1. Le attività di liquidazione, di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. A decorrere dal 1°luglio 2012, non si procede a ll'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, l'importo previsto dall'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012 n.16.

3. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai sensi del comma 11, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16.

Art.12 - Accertamento

1. A seguito dell'attività di cui al precedente art. 11, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art.13 - Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio, ed in particolare cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce o dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art.14 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 2 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.

Art.15 - Rimborsi e compensazioni

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare la somma da rimborsare con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
- 4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 12,00.

Art.16 - Sanzioni ed interessi

- 1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

Art.17 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Art.18 - Compensi incentivanti

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, nell'ambito delle iniziative per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, per incentivare l'attività di controllo possono essere attribuiti dei compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tale scopo, al raggiungimento degli obiettivi di gettito annualmente assegnati, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art.19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.